

**IL CAPORALATO:
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E LE MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. 231/2001**

Andrea Ardizzone

ABSTRACT

Il fenomeno del Caporalato è stato oggetto nel corso degli ultimi decenni di una disciplina diversificata e non del tutto puntuale, delineata in principio come ipotesi di reato di natura contravvenzionale. A seguito dell'approvazione della L. 29 ottobre 2016 n. 199 *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*, nel nostro ordinamento giuridico sono state apportate rilevanti modifiche in tema di *“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*. Tra le principali novità, e per quel che concerne l'ambito del Caporalato, assume rilevanza l'introduzione dell'art. 603-bis c.p. nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*. Tale riforma ha visto la creazione di una nuova fattispecie criminosa mediante l'ampliamento della platea di soggetti attivi indicati al comma 1 dell'art. 603-bis c.p., nonché la creazione di una nuova misura cautelare sostitutiva del sequestro preventivo. La riforma giunge all'esito di una riflessione sulle lacune degli strumenti normativi previgenti. Da ormai parecchio tempo sia dottrina che operatori pratici, avevano evidenziato taluni limiti strutturali della fattispecie ritenuta tecnicamente inadatta a colmare il vuoto di tutela per cui era stata originariamente concepita. Tra questi la poco lungimirante identificazione del soggetto attivo del reato nel solo caporale, o nel promotore dell'attività organizzata di interposizione illecita nel mercato del lavoro. A seguito della L. 199/2016 le società dovranno prestare una maggior attenzione tanto all'organizzazione della propria forza lavoro, quanto ai procedimenti di selezione e reclutamento del personale; dovrà, anche, essere assicurata un'attenzione maggiore in tutte quelle realtà imprenditoriali caratterizzate da un ricorso massiccio al lavoro somministrato, in cui il reclutamento di personale avviene per tramite di un soggetto terzo intermediario.
